


U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Fossa, 31/03/2020

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Comuni del Cratere

MICCONI VINCENZO	2020	PARTENZA
Prot.n. 3549	Del	31/03/2020



Ai Responsabili del Procedimento USRC/Sportelli

E p.c.

Personale USRC Fossa/Sportelli

COMUNI del Cratere

COMUNI fuori cratere

Ordini e Collegi professionali

L'Aquila

Pescara

Teramo

Chieti

ANCE

L'Aquila

Pescara

Teramo

Chieti

OGGETTO: Indicazioni operative relative alla emergenza COVID-19.

Disposizioni per la prosecuzione dei procedimenti volti all'ammissione al contributo ed all'ammissione a pagamento degli stati di avanzamento lavori.

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, n. 18, art. 103.

In riferimento all'oggetto si comunicano le seguenti indicazioni operative cui attenersi nello svolgimento delle attività istruttorie relative ai procedimenti in corso o che dovessero pervenire a far data dalla presente comunicazione e fino a nuova e diversa comunicazione in merito:


SOMMARIO:

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -

C.F. 93068570667

P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- 1. Procedimenti amministrativi volti all'ammissione al contributo per la ricostruzione privata;**
- 2. Procedimenti amministrativi volti al rilascio del nulla osta al pagamento degli stati di avanzamento lavori;**
- 3. Procedimenti amministrativi utili a garantire la copertura economica nei confronti dei soggetti attuatori (pubblica, edilizia scolastica, assistenziali)**
- 4. Procedimenti amministrativi volti all'assegnazione ed al trasferimento delle risorse economiche utili a garantire la copertura finanziaria agli interventi di ricostruzione privata;**
- 5. Procedimenti su istanza di parte (accesso civico, accesso agli atti);**


ART. 103 - (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

- 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*
- 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".*
- 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.*
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.*
- 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.*
- 6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 3 giugno 2020.*

1. Procedimenti amministrativi volti all'ammissione al contributo per la ricostruzione privata.

In riferimento alle previsioni di cui all'art. 103 del decreto legge n. 18 del 2020, che direttamente o indirettamente impattano sulle attività istruttorie svolte, anche in collaborazione con gli esperti esterni, per l'ammissione a contributo degli interventi di ricostruzione privata, nello specifico:

"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020";



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

i responsabili di procedimenti amministrativi in essere alla data del 23 febbraio 2020, fatta salva la possibilità di concludere i procedimenti di cui al punto 1 negli ordinari termini, dovranno tenere conto dell'ulteriore periodo di sospensione intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, il quale dovrà essere sommato al termine di scadenza già individuato in fase di avvio; parimenti per i procedimenti avviati o da avviare in data successiva al 23 febbraio 2020, al termine di conclusione del procedimento dovrà essere sommano il relativo periodo di sospensione contemplato dalla norma.

Al fine di dare corretta applicazione alle norme citate, si indicano i testi da riportare nelle necessarie comunicazioni da rendere ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento:

A) procedimento già in essere alla data del 23 febbraio 2020:

Si comunica che il procedimento amministrativo avviato con comunicazione del _____, pendente alla data del 23 febbraio 2020 e con conclusione indicata alla data del _____, si concluderà entro la successiva data del _____, in ragione delle previsioni di cui all'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

La predetta comunicazione sarà inviata dal responsabile del procedimento mediante messaggio di testo da trasmettere con posta elettronica certificata ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

B) Procedimento da avviare nel periodo successivo al 23 febbraio:

Il presente procedimento amministrativo dovrà concludersi entro _____ giorni decorrenti dal 16 aprile 2020, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

La predetta comunicazione sarà inserita dal responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio del procedimento da trasmettere con posta elettronica certificata ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

Il regime di sospensione che precede dovrà essere applicato anche ai termini fissati per la produzione delle integrazioni richieste siano esse di tipo tecnico progettuale e/o amministrativo documentale.



Si ritiene che ulteriori termini per la produzione dei documenti richiesti possano essere concessi, ove richiesto per giustificati motivi, in considerazione della oggettiva impossibilità di condurre, in regime di sicurezza, le attività professionali e amministrative necessarie al perfezionamento delle carenze documentali.

Sempre in riferimento al medesimo comma 1 dell'art. 103, laddove si precisa che:

“Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”

i responsabili del procedimento valuteranno con diligenza la possibilità di concludere i procedimenti in tempi celeri nei casi in cui le richieste siano corredate dalla documentazione richiesta e sia possibile pervenire alla corretta definizione della ammissibilità a contributo.

- 2. Procedimenti amministrativi volti al rilascio del nulla osta al pagamento degli stati di avanzamento lavori;**
- 3. Procedimenti amministrativi utili a garantire la copertura economica nei confronti dei soggetti attuatori (pubblica, edilizia scolastica, assistenziali)**
- 4. Procedimenti amministrativi volti all'assegnazione ed al trasferimento delle risorse economiche utili a garantire la copertura finanziaria agli interventi di ricostruzione privata;**



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

In riferimento alle previsioni di cui all'art. 103 del decreto legge n. 18 del 2020:

"...Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento";

"4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati"

si ritiene che i procedimenti amministrativi sopra individuati ai punti 2., 3., e 4., in ragione delle ricadute economiche sugli operatori economici della ricostruzione, debbano essere ricompresi tra quelli individuati dalle previsioni normative come urgenti e pertanto saranno oggetto di prioritario esame da parte degli istruttori e dei responsabili del procedimento al fine di consentire il celere perfezionamento dell'erogazione delle somme spettanti.

5. Procedimenti su istanza di parte: (accesso civico, accesso agli atti).

Si ritiene che il periodo di sospensione possa essere ritenuto applicabile anche ai procedimenti avviati all'esito della presentazione di istanze di accesso agli atti o richieste di accesso civico, sempreché il responsabile del procedimento non ritenga di poterli concludere negli ordinari termini di legge.

Si ritiene necessario citare nelle relative comunicazioni e nei provvedimenti conclusivi il riferimento all'art. 103.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Stico